



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0006902 P-4.22.1

del 19/07/2018



20412631

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna - COM(2018) 472.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Interno, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto: proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna.

- Codice della proposta: COM (2018) 472 FINAL
- Codice interistituzionale: 2018/0250 (COD)
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Interno

Premessa: finalità e contesto

In linea con la comunicazione della Commissione *"Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà, che difende"* [(COM 2018) 321 final del 2 maggio 2018], la proposta di Regolamento mira a garantire un livello elevato di sicurezza nell'Unione, stanziando per il Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2021-2027, un totale di 2,5 miliardi di euro.

In continuità con lo strumento per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (ISF-P), istituito con regolamento (UE) n.513/2014, per il periodo 2014-2020, il proposto Fondo Sicurezza interna sosterrà le azioni volte al potenziamento della cooperazione transfrontaliera, al coordinamento e allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto, agevolando in tal modo la lotta alla criminalità. Col fondo sarà anche possibile finanziare l'interoperabilità dei vari sistemi d'informazione UE per la sicurezza e, non ultimo, l'acquisto e l'implementazione delle infrastrutture tecniche necessarie.

Per assicurare maggior flessibilità e semplificare la gestione del Fondo si prevedono nuovi meccanismi di assegnazione dei finanziamenti, che saranno gestiti, rispettivamente, dagli Stati membri in regime di gestione concorrente, e dalla Commissione nei regimi di gestione diretta e indiretta. In particolare, ai Programmi degli Stati membri, attuati in regime di gestione concorrente, sarà assegnato il 60% della dotazione totale dello Strumento, mentre il restante 40% sarà gestito attraverso il cd. *"thematic action"*, concernente le azioni specifiche, le azioni dell'Unione e l'assistenza emergenziale, secondo le priorità che saranno definite dalla Commissione.

Degno di nota la disciplina delle cd. *"azioni emergenziali"* che, diversamente da quanto previsto per l'attuale periodo di programmazione, entreranno a far parte dei programmi nazionali.

In definitiva, la maggior parte delle risorse sarà assegnata ai programmi nazionali in gestione concorrente. Nell'ambito di quest'ultimo regime - che sarà oggetto delle disposizioni comuni contenute nel regolamento proposto con il COM (2018) 375 del 29 maggio 2018 - gli Stati membri attuano i programmi che contribuiscono agli obiettivi strategici dell'Unione e che sono mirati al proprio contesto nazionale. Un altro elemento di novità è dato dall'accentuata cooperazione, sia nella fase di progettazione che di implementazione dei programmi, tra gli Stati membri e le Agenzie dell'UE. Si tratta, in particolare, dell'Agenzia per la cooperazione nell'attività di contrasto (EUROPOL), dell'Agenzia per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT). Si precisa, tuttavia, che il Regolamento proposto non riguarda i finanziamenti per le Agenzie EUROPOL, CEPOL e OEDT, ma il Fondo opererà comunque in sinergia con queste ultime Agenzie e con gli altri programmi finanziari dell'Unione nel settore della sicurezza.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica è correttamente individuata negli articoli 84 e 87, paragrafo 2 del TFUE

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto la maggior parte dei finanziamenti sarà attuata dagli Stati membri, nel regime della gestione concorrente, e il ruolo dell'Unione si limita a quanto necessario per affrontare le minacce transnazionali.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in coerenza con gli obiettivi indicati per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dall'art.67 TFUE.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1 Valutazione del progetto e urgenza

Il progetto si può valutare, nel complesso, positivamente, essendo mirato a rafforzare l'azione generale di contrasto al crimine in sede nazionale ed europea.

4. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La proposta appare conforme all'interesse nazionale.

5. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

I negoziati sono in corso presso i gruppi di lavoro "AH Working Party on JHA Financial Instruments" e "AH Working Party Multiannual Financial Framework", rispettivamente riunitisi, da ultimo, il 6 luglio e il 10 luglio u.s.. La Presidenza della Commissione ha chiesto di inoltrare i commenti scritti sulla proposta entro la fine di agosto 2018.

In merito alle modifiche della proposta ritenute opportune, si evidenzia che:

- nell'articolo 4, par.3, andrebbero specificati la nozione e/o i presupposti delle "situazioni d'emergenza" che rendono ammissibili le azioni ivi indicate;
- nell'articolo 12, par. 2, occorrerebbe definire le modalità di cooperazione tra Stati e Agenzie;
- nell'articolo 15 comporta criticità la riduzione al 10% dell'importo da destinare al c.d. "sostegno operativo" (manutenzione e servizio di sistemi IT, costi del personale, manutenzione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto, etc.), in quanto nell'attuale programmazione la percentuale massima da destinare a tale tipologia di interventi è del 40%, cui si aggiunge un ulteriore 8% destinabile alla manutenzione dei sistemi IT, che nella bozza di regolamento rientra all'interno del più generale sostegno operativo.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale occorre attendere gli sviluppi negoziali della proposta. Il costo dei controlli a carico degli Stati membri, per la gestione concorrente, dovrebbe tendenzialmente diminuire.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Sono quelli tipici del regolamento comunitario.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Si presumono positivi, specie per l'ambito della gestione concorrente, visto che la proposta introduce alcune misure destinate a semplificare l'attuazione e ridurre gli oneri di controllo a livello dei beneficiari e degli Stati membri.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Si presumono positivi atteso il potenziamento delle azioni di contrasto alla criminalità

Altro

///



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N.5004/A2018-001178/Uff. IX
Ufficio Affari Europei e Internazionali
Allegati 1

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento Politiche Europee
(rif. DPE 0005977 P-4.22.25 del 26.6.18)

ROMA

OGGETTO: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per la sicurezza interna.
Codice del Consiglio: 10154/2018
Codice della proposta: COM (2017) 472
Codice interistituzionale: 2018/0250 (COD)

Con riferimento alla nota sopra indicata, si trasmette la Relazione inerente all'oggetto, prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Marco Valentini

16